



COMUNE DI POLISTENA

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 9

del 29-04-2016

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) componente IMU : conferma aliquote.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16:45, ed in continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari.

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del PRESIDENTE Borgese Angelo, in adunanza **Ordinaria** e seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

COGNOME e NOME	P/A	COGNOME e NOME	P/A
TRIPODI MICHELE	P	Zerbi Norman	A
Policaro Marco	P	Tropepi Bianca	P
Creazzo Antonietta	P	Muschera' Antonio	P
Martello Maria Valentina	P	SPANO' MICHELANGELO	A
Arevole Giuseppe	P	Ruello Alba	P
Scali Laura	P	Ferrandello Francesco	P
Borgese Angelo	P	Baglio Antonio	P
POLITANO' GIUSEPPE	P	GIANCOTTA ANNA	P
Politano' Luigia	P		

Assegnati n. **17** In carica n. **17** Presenti n.. **15** Assenti n. **2**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. LAMPASI DANIELA.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale a termini dell'art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Consiglieri presenti/assenti ad inizio trattazione del presente argomento:

Presenti n. 15 TRIPODI - POLICARO - CREAZZO - MARTELLO - AREVOLE - SCALI -
: BORGESSE - POLITANO' Giuseppe - POLITANO' Luigia - TROPEPI -
MUSCHERA' - RUELLO - FERRANDELLO - BAGLIO - GIANCOTTA

Assenti n. 2 : ZERBI - SPANO' -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco:

Quest'anno è stata abolita l'IMU sulla prima casa anche se nel nostro comune quasi il 90% degli immobili era esentato dalla precedente disciplina. La legge di stabilità ha introdotto anche l'esenzione per gli immobili concessi in comodato d'uso e destinati a prima abitazione. Il Comune oggi si adegua alle modifiche introdotte e , quindi, il consiglio Comunale è chiamato a deliberare in merito ed a confermare le aliquote in essere.

Uditi gli interventi:

consigliere Baglio:

Anche per questo punto entriamo nel merito ai tributi comunali. E' aumentato il moltiplicatore che non dipende da scelte dell'Ente; fa bene il Sindaco ad evidenziare che non vi è stata una modifica delle aliquote rispetto agli anni precedenti. Noi già in passato eravamo contrari in quanto tutte le categorie produttive pagheranno una tassazione per l'IMU molto alta a maggior ragione quest'anno che è aumentato il moltiplicatore. Stiamo vivendo il dramma di una crisi economica senza precedenti e un imprenditore mi ha evidenziato come la tassazione dell'IMU è pari al costo di un dipendente.

Sindaco:

preciso che il moltiplicatore non è aumentato per le categorie D.

consigliere Giancotta:

Mi pare che ci sia un problema di legittimità nel confermare le aliquote in quanto le stesse lo scorso anno sono state approvate oltre il termine del 31.07.2015. Bisogna stare molto attenti perchè nel 2016 non possono essere aumentate le aliquote. Le aliquote del 2015 non erano legittime e, pertanto, non possono essere aumentate.

Sindaco:

le aliquote IMU non sono state aumentate nel 2015 ed a mio avviso sono perfettamente legittime. In ogni caso le delibere adottate non sono state impugnate nè nei termini di validità dell'atto nè successivamente dal Ministero. Il governo sta avendo un atteggiamento contraddittorio, prima chiede agli Enti di incassare e poi impugna le delibere sostenendo che non sono valide. Per quanto riguarda le categorie D il gettito è quasi nella sua interezza incassato dallo Stato. Quello che noi possiamo fare è solo venire incontro con una

detassazione importante che saremmo stati disposti ad operare a fronte della gestione consorziata dell'area PIP, ma sul punto non abbiamo avuto riscontro positivo. Sugli immobili di categoria D possiamo fare ben poco posto che il gettito IMU è riservato allo Stato. Io ritengo che l'attuale amministrazione abbia confermato gli orientamenti adottati in precedenza prendendo atto delle modifiche intervenute sull'IMU: il concetto delle tasse è ampio ed è legato ai servizi che l'Ente eroga. Il cittadino paga le tasse e riceve dei servizi, contribuendo al mantenimento dei servizi che riceve e a migliorare la realtà in cui vive. Se invitiamo i cittadini ad avere comportamenti corretti ed a pagare le tasse è nell'interesse di tutti.

VISTA la proposta di deliberazione del responsabile della ripartizione finanziaria di seguito riportata:

* * * * *

"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e ss.mm. e ii., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli

dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nell'aprevidenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile einusucapibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.

A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno ed elaborano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 24.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 03.10.2014;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015, che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e il D.M. del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2016;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge 28.12.2015, n. 208;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 20 del 10/08/2015;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:

Aliquote	Descrizione
<u>0,2</u> <u>per cento</u>	Aliquota per l'abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze (Categorie C/2, C/6 e C/7). E' equiparato ad abitazione principale l'immobile dato in comodato a parenti in linea retta. L'equiparazione ha effetto per i proprietari il cui reddito ISEE non è superiore a € 10.000,00 (art. 18, comma 2, Regolamento IUC).
<i>Aliquote diversificate ed agevolate rispetto all'aliquota ordinaria</i>	
<u>0,6</u> <u>per cento</u>	Si applica ai fabbricati di categoria A/10 - Uffici e Studi privati
<u>0,65</u> <u>per cento</u> (già ridotta del 25%)	Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone concordato (Legge n. 431 del 09 -12 -1998)
<u>0,96</u> <u>per cento</u>	Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone libero e con contratto registrato
<u>0,76</u> <u>per cento</u>	Si applica ai fabbricati abitativi concessi in comodato ai parenti entro il primo grado, ove essi vi risiedano anagraficamente e di fatto con i propri familiari se il reddito ISEE del proprietario è superiore ad € 10.000,00.
<u>0,86</u> <u>per cento</u>	Si applica a tutti fabbricati di categoria C che non costituiscono pertinenze di abitazioni principali.
<u>1,00</u> <u>per cento</u>	Si applica ai fabbricati di Categoria D
<u>0,76</u> <u>per cento</u> (gettito minimo interamente destinato allo Stato)	Si applica ai fabbricati di categoria D che dimostrino con apposita documentazione l'inattività dell'impresa.
<u>0,00</u> (Esenti)	Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale

<u>0,76 percento</u>	<i>Si applica ai terreni agricoli</i>
<u>1,00 percento</u>	<i>Si applica alle aree fabbricabili</i>
<u>1,06 percento</u>	ALIQUOTA ORDINARIA <i>Si applica a tutte le tipologie di immobili non contemplate precedentemente e non rientranti nelle esenzioni previste dalla legge.</i>

4. di non determinare per l'anno 2016 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

5. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

6. di dare atto che **non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):**

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

7. di dare atto che **la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:**

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

8. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è *ridotta al 75%* (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

9. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

10. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

11. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Polistena.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267."

* * * * *

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile della ripartizione finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147 D.Lgs n. 267/2000, allegati all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli di n. 11 consiglieri - contrari : 4 (Giancotta - Baglio - Ferrandello - Ruello) - Astenuti : //, espressi nelle forme ed ai sensi di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta e pertanto:

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 20 del 10/08/2015;
3. **DI RIASSUMERE** le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:

Aliquote	Descrizione
<u>0,2 percento</u>	Aliquota per l'abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze (Categorie C/2, C/6 e C/7). E' equiparato ad abitazione principale l'immobile dato in comodato a parenti in linea retta. L'equiparazione ha effetto per i proprietari il cui reddito ISEE non è superiore a € 10.000,00 (art. 18, comma 2, Regolamento IUC).
Aliquote diversificate ed agevolate rispetto all'aliquota ordinaria	
<u>0,6 percento</u>	Si applica ai fabbricati di categoria A/10 - Uffici e Studi privati
<u>0,65 percento (già ridotta del 25%)</u>	Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone concordato (Legge n. 431 del 09 -12 -1998)
<u>0,96 percento</u>	Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone libero e con contratto registrato
<u>0,76 percento</u>	Si applica ai fabbricati abitativi concessi in comodato ai parenti entro il primo grado, ove essi vi risiedano anagraficamente e di fatto con i propri familiari se il reddito ISEE del proprietario è superiore ad € 10.000,00.
<u>0,86 percento</u>	Si applica a tutti fabbricati di categoria C che non costituiscono pertinenze di abitazioni principali.
<u>1,00 percento</u>	Si applica ai fabbricati di Categoria D
<u>0,76 percento (gettito minimo interamente destinato allo Stato)</u>	Si applica ai fabbricati di categoria D che dimostrino con apposita documentazione l'inattività dell'impresa.
<u>0,00 (Esenti)</u>	Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale

<u>0,76 percento</u>	Si applica ai terreni agricoli
<u>1,00 percento</u>	Si applica alle aree fabbricabili
<u>1,06 percento</u>	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie di immobili non contemplate precedentemente e non rientranti nelle esenzioni previste dalla legge.

4. **DI NON DETERMINARE** per l'anno 2016 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

5. **DI DARE ATTO** che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

6. **DI DARE ATTO** che **non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):**

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

7. DI DARE ATTO che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

8. DI DARE ATTO che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

9. **DI DARE ATTO** che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

10. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

11. **DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Polistena.

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione dei consiglieri presenti e votanti espressa ai sensi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERE: Il Responsabile del servizio, GALATA' ANTONIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarità tecnica**: Favorevole

Data: 27-04-2016

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to **GALATA' ANTONIO**

PARERE: Il Responsabile del servizio, GALATA' ANTONIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarità Contabile**: Favorevole

Data: 27-04-2016

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to **GALATA' ANTONIO**

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE
F.to Borgese Angelo

SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAMPASI DANIELA

<p>La suddetta delibera è stata affissa all'Albo Pretorio, agli effetti della pubblicazione, il giorno 23-05-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Polistena lì 23-05-2016</p> <p>L'IMPIEGATO ADDETTO F.to LONGO FRANCESCO</p> <p>SEGRETARIO COMUNALE F.to LAMPASI DANIELA</p>	<p>Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 dal 23-05-2016 al 07-06-2016</p> <p>Polistena li</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to</p>
--	---

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 23-05-2016:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - 4° comma - D. Lgs 267/2000.

Polistena lì

SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAMPASI DANIELA

è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - 3° comma - D. Lgs 267/2000 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Polistena lì

SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAMPASI DANIELA

Copia conforme all' originale

Polistena lì

SEGRETARIO COMUNALE
LAMPASI DANIELA